

| DECRETO | N | 13566 |
|---------|------|-------|
| DECKLIO | 1 N. | 10000 |

Del 25/09/2018

Identificativo Atto n. 478

| DIREZION | E GENERALE A | GRICOLTURA | , alimentazi | ONE E SISTEM | I VERDI |
|--|--|--|--|---|-------------------------|
| Oggetto CALENDARIO SETTIMANALI D TRA IL 1 OTTOE BRESCIA, BRIAI | VENATORIO DI CACCIA DA BRE E IL 29 NOV | REGIONALE APPOSTAMEN VEMBRE 2018 | 2018-2019: NTO FISSO PE NEI TERRITOR | GIORNATE R IL PERIODC I DEGLI UTR I | INTEGRATIVE COMPRESC |
| | | | | | |

| Latto si compone di pagine |
|----------------------------|
| di cui pagine di allegati |
| parte integrante |



IL DIRIGENTE DELLA U.O. SVILUPPO DI SISTEMI FORESTALI, AGRICOLTURA DI MONTAGNA, USO E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO E POLITICHE FAUNISTICO-VENATORIE

VISTE:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e, in particolare:
 - l'art. 18, comma 5 che prevede che "il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è comunque sospeso";
 - l'art. 18, comma 6 che prevede che "fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nel periodo intercorrente fra il 1° ottobre e il 30 novembre":
- la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e, in particolare:
 - l'art. 40, comma 6 che prevede che "il numero delle giornate di caccia settimanale non può essere superiore a tre a scelta, con l'esclusione del martedì e del venerdì nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è sospeso";
 - l'art. 40, comma 8 che prevede che "fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, la Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, disciplinano diversamente l'esercizio venatorio da appostamento fisso alla fauna selvatica migratoria nel periodo intercorrente fra il 1° ottobre e il 30 novembre, integrandolo con due giornate settimanali di caccia";



- la legge regionale 2 agosto 2004, n. 17 "Calendario venatorio regionale" e in particolare:
 - l'art. 1, comma 6, che prevede la possibilità, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, sentito l'INFS, di regolamentare l'esercizio venatorio da appostamento fisso all'avifauna migratoria nel periodo intercorrente dal 1 ottobre al 30 novembre, integrandolo con due giornate settimanali;
- la deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 2016, n. 5517 "Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2016/2017 e contestuale modifica della deliberazione n. 54912 del 19 luglio 1994" e in particolare il punto 4, che dispone che l'eventuale integrazione di due giornate settimanali di caccia da appostamento fisso all'avifauna migratoria nei mesi di ottobre e novembre, ai sensi dell'art. 1 comma 6 sopra citato, sia disposta con provvedimento del competente dirigente della Direzione generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi;

DATO ATTO che, con nota prot. M1.2018.0077379 del 10.08.2018, sono stati trasmessi all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, i dati inerenti gli UTR di Bergamo, Brescia, Brianza, Insubria, Pavia e Val Padana-Mantova, ai fini della richiesta di parere per la determinazione di due giornate integrative settimanali nei mesi di ottobre e novembre limitatamente alla forma di caccia da appostamento fisso all'avifauna migratoria;

PRESO ATTO del parere con cui ISPRA, con nota prot. 56411/T-A11 del 24.09.2018, ha sostanzialmente confermato le valutazioni fornite nella trascorsa stagione venatoria 2017/18, fatto salvo quanto indicato per le specie moriglione e tordo sassello, nello specifico:

- moriglione: invito ad adottare più stringenti misure di tutela della specie, ad iniziare dalla sua esclusione tra le specie cacciabili nelle giornate integrative di caccia alle specie migratrici;
- tordo sassello: invito ad effettuare un più attento monitoraggio del passaggio migratorio, dello svernamento e dell'entità degli abbattimenti ai fini di una corretta gestione venatoria della specie;



VERIFICATO che, nel triennio 2015/2017, il trend delle autorizzazioni alla caccia da appostamento fisso, con particolare riferimento agli UTR Bergamo, Brescia e Brianza-Lecco, è stato il seguente:

- UTR Bergamo: anno 2015, n. 3.000; anno 2016, n. 2.968; anno 2017, n. 2.965, con un calo percentuale sul triennio pari all'1,2%;
- UTR Brescia: anno 2015, n. 7.700; anno 2016, n. 7.145; anno 2017, n. 7.166, con un calo percentuale sul triennio pari al 7%;
- UTR Brianza-Lecco: anno 2015, n. 497; anno 2016, n. 499; anno 2017, n. 479, con un calo percentuale sul triennio pari al 3,6%;

VERIFICATO inoltre che, nel triennio 2015/2017, il trend dei cacciatori che ha optato per la forma di caccia da appostamento fisso, nei territori degli UTR sopra citati, desunto dai tesserini venatori rilasciati, è stato il seguente:

- UTR Bergamo: anno 2015, n. 3.519; anno 2016, n. 3.420; anno 2017, n. 3.155, con un calo percentuale sul triennio pari al 10,3%;
- UTR Brescia: anno 2015, n. 7.276; anno 2016, n. 7.049; anno 2017, n. 6.460, con un calo percentuale sul triennio pari all'11,2%;
- UTR Brianza-Lecco: anno 2015, n. 454; anno 2016, n. 435; anno 2017, n. 422, con un calo percentuale sul triennio pari al 7%;

CONSIDERATO che a partire dalla stagione venatoria 2010/2011, sui territori di UTR Bergamo e di UTR Brescia, è stata concessa una giornata integrativa settimanale di caccia da appostamento fisso, e pertanto non si dispone di dati di prelievo riferiti alla seconda giornata, da mettere in relazione con lo sforzo di caccia derivante dal numero di appostamenti fissi autorizzati e dal numero di cacciatori con la scelta di tale forma di caccia, entrambi in calo come sopra riportato;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell'art. 40, comma 13 della I.r. 26/93, ciascun cacciatore non può fruire di più di 55 giornate complessive di caccia nel corso della stagione venatoria e che l'eventuale utilizzo delle due giornate integrative settimanali di caccia da appostamento fisso comporta l'effettivo anticipo della data di chiusura della stagione venatoria 2018/19 al 12 dicembre, invece che al 31 gennaio, termine della stagione venatoria ai sensi delle norme vigenti;



RITENUTO che, di conseguenza, la fruizione delle due giornate settimanali integrative per la forma di caccia da appostamento fisso, determina una riduzione dello sforzo di caccia e di pressione venatoria sulle specie di avifauna migratoria oggetto di prelievo nel periodo invernale, che rappresenta la fase più critica ai fini della sopravvivenza degli individui, comunemente individuata tra i mesi di dicembre e febbraio;

RITENUTO pertanto di prevedere l'integrazione di giornate settimanali di caccia per la forma da appostamento fisso all'avifauna migratoria nel periodo 1 ottobre – 29 novembre 2018, nei territori degli UTR interessati e secondo le indicazioni fornite da ISPRA:

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra fra le competenze della scrivente Unità Organizzativa individuate dalla DGR n. 5227 del 31 maggio 2017 e conclude il procedimento nei termini di sessanta giorni previsti, ai sensi della DGR 20 giugno 2014, n. 1974;

VISTO l'art. 17 della I.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti legislativi della X legislatura;

DECRETA

- 1. di prevedere, limitatamente alla forma di caccia da appostamento fisso all'avifauna migratoria nel periodo compreso tra l'1 ottobre e il 29 novembre 2018, in aggiunta alle tre giornate settimanali di caccia attualmente consentite, le seguenti giornate integrative, per le specie e i territori di competenza di seguito riportati:
 - UTR Bergamo: due giornate settimanali integrative per la caccia a tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, merlo, germano reale, alzavola, canapiglia, fischione, marzaiola, mestolone, folaga e gallinella d'acqua;
 - UTR Brescia: due giornate settimanali integrative per la caccia a tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, merlo, germano reale, alzavola, canapiglia, fischione, marzaiola, mestolone, folaga e gallinella



d'acqua;

UTR Brianza

- Monza Brianza: due giornate settimanali integrative per la caccia a tordo bottaccio, tordo sassello, cesena e merlo;
- Lecco: due giornate settimanali integrative per la caccia a tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, merlo, germano reale, alzavola, canapiglia, fischione, marzaiola, mestolone, folaga e gallinella d'acqua;
- **UTR Insubria:** due giornate settimanali integrative per la caccia a tordo bottaccio, tordo sassello, cesena e merlo;
 - Varese: due giornate settimanali integrative per la caccia a germano reale, alzavola, canapiglia, fischione, marzaiola, mestolone, folaga e gallinella d'acqua;
- UTR Pavia: due giornate settimanali integrative per la caccia a tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, merlo, germano reale, alzavola, canapiglia, fischione, marzaiola, mestolone, folaga e gallinella d'acqua;
- UTR Val Padana-Mantova: due giornate settimanali integrative per la caccia a tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, merlo, germano reale, alzavola, canapiglia, fischione, marzaiola, mestolone, folaga e gallinella d'acqua;
- 2. di pubblicare il presente decreto sul B.U.R.L. e sul sito web di Regione Lombardia.



IL DIRIGENTE

ROBERTO DAFFONCHIO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge